



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il proprio dispositivo DGSAF protocollo n. 11183 del 04/05/2022 avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

CONSIDERATO che l'ultimo focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di pollame nella ZUR risale al 14 gennaio 2022;

CONSIDERATO che tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di focolai di Influenza aviaria confermati nella ZUR di cui al dispositivo DGSAF protocollo n. 2798 del 02/02/2022 sono state revocate;

RITENUTO necessario mantenere nelle regioni Veneto e Lombardia l'accasamento per aree omogenee individuate rispettivamente per la regione Veneto con Deliberazione di Giunta regionale (DGR). n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto e per la regione Lombardia con D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 allegato A11 successivamente richiamate dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria.

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio e di sorveglianza nelle regioni a rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 nonché nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Articolo 1

Misure generali di prevenzione dell'Influenza aviaria nelle zone A e B delle regioni Veneto e Lombardia rep. 125 accordo Stato-Regioni

1. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale presenti nelle zone A e B siano applicate le seguenti misure:
 - a. censimento del pollame negli allevamenti industriali;
 - b. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti del pollame e volatili in cattività con i volatili selvatici;
 - c. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto in tutti i loro componenti, rivolgendo particolare attenzione alle ruote, alle gabbie di trasporto e ad ogni parte imbrattata dalle deiezioni dei volatili, e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo stabilimento senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; nella zona B deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3 al presente dispositivo;
 - d. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
 - e. devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza nei luoghi di ingresso ed uscita dai fabbricati che ospitano il pollame o altri volatili in cattività, in particolare nell'applicazione di quanto già previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita la piena efficacia dei sistemi di disinfezione degli automezzi e un'accurata procedura di pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;

- f. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
- g. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività.

Articolo 2

(Modalità di accasamento dei tacchini da carne nelle regioni Lombardia e Veneto)

1. Nelle regioni Lombardia e Veneto, laddove previsto dalle specifiche disposizioni regionali, l'accasamento dei tacchini è consentito solo per aree omogenee.

Articolo 3

(Controlli sui tacchini da carne di oche e anatre inviati al macello da allevamenti posti nella zona B delle Regioni Veneto e Lombardia)

1. Il Servizio veterinario territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:
 - a. l'invio dei tacchini da carne di oche e anatre agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico;
 - b. nelle 96 ore precedenti il primo carico i tacchini da carne devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 1 per la ricerca del virus. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, provvederà ad effettuare ulteriori prelievi sui morti e sui malati.

Articolo 4

(Monitoraggio nelle zone A e B delle regioni Veneto e Lombardia e sorveglianza passiva nel rimanente territorio nazionale)

1. Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione presenti nella zona B di Veneto e Lombardia deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter-allevamenti pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse. Le numerosità campionarie previste sono riportate in Allegato 2.
2. Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B di Veneto e Lombardia in cui sono presenti animali in una fascia di età a rischio compresa tra i 37 e i 44 giorni.
3. Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito un prelievo nei modi e nelle tempistiche riportate in allegato 2.
4. Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA; le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regioni di competenza.

5. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” presenti nelle zone A e B di Veneto e Lombardia deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell’allegato 2.
6. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all’Autorità competente ogni sospetto di HPAI rilevato attraverso gli specifici segni clinici osservati per ogni specie e categoria produttiva, secondo le indicazioni riportate nell’allegato 4, gli aumenti della mortalità, a partire dalla seconda settimana di vita dei volatili, in relazione alla specie/categoria produttiva e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l’azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali, nel caso in cui non fosse presente la numerosità prevista dal presente campionamento, deve essere effettuato il campionamento su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
7. Lo schema campionario e le tempistiche di raccolta dei campioni potranno subire cambiamenti a seconda di eventuali variazioni della situazione epidemiologica.

Articolo 5

(Ulteriori misure nelle regioni ad alto rischio DM 14 marzo 2018 e nelle Zone B accordo Stato Regioni rep 125)

1. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all’allegato A del DM 14 marzo 2018 è sospeso ogni utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
2. È possibile movimentare partite di selvaggina da penna dalle zone B previa autorizzazione delle autorità competenti locali di partenze e destinazione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - a) 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali,
 - b) 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri).
 - c) tali campionamenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell’allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.).

Articolo 6

(Revisione e aggiornamento delle zone A e B accordo Stato-Regioni rep. 125)

1. La revisione dell’estensione delle zone A e B di cui all’Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 ad opera delle Regioni e province autonome prevista nell’art. 8 del dispositivo 8464 viene posticipata al 31 agosto 2022.

Articolo 7

(Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi del supporto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario territorialmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari e persone estranee negli allevamenti.

Articolo 8
(Misure di biosicurezza)

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

Articolo 9
(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/08/2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdaveide Lecchini

Allegato 1. Procedure e modalità di campionamento per l'invio al macello di tacchini da carne, anatre e oche da allevamenti posti nella zona B delle Regioni Veneto e Lombardia

Set di campioni standard per i test virologici

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 10 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o e/o animali sintomatici o disvitali abbattuti in modo eutanasico (o in loro assenza deceduti nei giorni immediatamente precedenti)
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 20 tamponi tracheali e 20 tamponi cloacali per capannone.
- iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Monitoraggio della malattia nelle regioni Veneto e Lombardia

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nella zona B di Veneto e Lombardia al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

ii La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni nella zona B di Veneto e Lombardia.

iii Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.

- ii. iv Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” nelle aree A e B di Veneto e Lombardia devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità

Allegato 3. Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti nella zona B delle Regioni Veneto e Lombardia

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiume o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda. Dopo la disinfezione gli automezzi devono attendere un tempo congruo a garantire l'azione del disinfettante nei confronti del virus influenzale prima di accedere alle aree attigue ai capannoni in cui sono detenuti gli animali.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, sottoposte alla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato 4. Criteri per l'identificazione di casi sospetti di HPAI nelle diverse categorie produttive (a partire dalla seconda settimana di vita)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per l'emissione di un sospetto su base clinica:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La recente epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica" (vedi allegato 5). Naturalmente il sospetto dovrà essere avanzato in casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/2

Allegati:

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore
Avicolo

e, p.c. Al Segretario generale

Al Direttore ufficio 3 SEGGEN

Al Direttore Ufficio 1 DGSAF

Al Direttore Ufficio 6 DGSAAF

Al Direttore Ufficio 8 DGSAF

IZS delle Venezie
Centro di referenza nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori
misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio 3
Dr. Luigi Ruocco
F.to * Dott. Luigi Ruocco